



**Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli studi di Brescia**

**Convegno internazionale di studio**

***Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale***

Brescia, 12-13 ottobre 2017

### **CALL FOR PAPERS**

Il “Gruppo d. Lavoro”, che riunisce giuriste e giuristi del lavoro delle università di Brescia, Bologna, Cagliari, Cassino, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Milano Bicocca, Milano Statale, Molise, Pescara, Reggio Calabria, Roma Tre, Siena, Trento, Urbino, Venezia, Verona, organizza un Convegno sul tema **“Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale”**.

I cambiamenti epocali indotti dalla rivoluzione digitale hanno subito un'accelerazione esponenziale a partire dalla prima metà del decennio del nuovo secolo, uscendo fuori dai confini della fabbrica per investire la società intera. L'innovazione tecnologica, (descritta da neologismi come *artificial intelligence*, internet delle cose, industria 4.0, *platform economy*, *sharing economy*) sembra riscrivere profondamente i sistemi produttivi ed anche gli stili di vita contemporanei. Inizialmente, le trasformazioni indotte da tali cambiamenti sono state oggetto di analisi più in ambito economico e sociologico che giuridico. Di recente i giuristi hanno preso ad occuparsi di questi temi ma molte questioni restano aperte. Soprattutto in Italia, l'elaborazione sulle regole della *digital economy* e della *sharing economy* è ancora agli inizi.

I temi del convegno riguardano il lavoro dell'economia digitale (i cambiamenti indotti dall'industria 4.0, la trasformazione del telelavoro e il lavoro agile, che modificano le tradizionali coordinate spazio-temporali della prestazione ben oltre il tradizionale lavoro a distanza, la sharing economy e il platform work), ma pure la scomparsa del lavoro o la sua diffusa precarizzazione, anche nella forma dell'auto-impresa e/o del lavoro *free lance*. Il convegno intende mettere in evidenza l'ampiezza e la direzione dei cambiamenti in atto, riflettere sull'elaborazione, ancora in corso, di nuove regole giuridiche, analizzare le nuove forme di organizzazione e azione collettiva che si vanno manifestando.

Un certo *Kulturpessimismus* irradia spesso da considerazioni estranee alla realtà lavorativa (in senso lato) contemporanea: sono le riflessioni sin qui condotte sul fenomeno Internet ad indurre cautele e paure che talvolta generano un atteggiamento conservatore, finita l'era dell'effervescenza utopistica dei grandi teorici dell'era virtuale. Si teme che il carattere

neutrale ed aperto della rete venga ad essere messo in discussione ed ancora ci si interroga sulla reversibilità del processo di accentramento monopolistico da parte delle grandi aziende tecnologiche americane e del loro potere sui flussi comunicativi digitali.

Questo dibattito, filosofico, sociologico ed antropologico, sta avendo il suo peso nell'orientare la riflessione giuslavorista, anche se la società sembra essere diventata più consapevole di questa sua seconda "natura" tecnologica dopo anni di faticoso apprendimento. Lo stesso fenomeno dei "big data" sembra in realtà piuttosto ambivalente, visto il potenziale che sprigiona anche in termini di un intervento pubblico più efficace. Certamente un rinnovato garantismo sociale non potrà non avere alle spalle, anche se su base fallibilistica, una visuale (e un'antropologia) delle trasformazioni tecnologiche in atto.

Il Convegno si articolerà nelle seguenti sessioni:

- 1. *I riflessi della rivoluzione digitale sull'organizzazione, sulle condizioni di lavoro e sulle tecniche di regolazione***
- 2. *Il lavoro nella sharing economy***
- 3. *Lavoro e non lavoro nell'economia digitale.***

## **PRIMA SESSIONE**

### ***I riflessi della rivoluzione digitale sull'organizzazione, sulle condizioni di lavoro e sulle tecniche di regolazione***

La prima sessione del convegno si propone di investigare l'impatto della rivoluzione digitale sull'organizzazione, sulle condizioni di lavoro, nonché sulle sue tecniche di regolazione.

I mutamenti indotti dalla rivoluzione digitale sono mutamenti dialettici se non persino contraddittori.

Mentre, per certi versi, si assiste, infatti, a un recupero della manualità nella manifattura, a una nuova artigianalità anche nei settori tecnologicamente avanzati e non solo tradizionali, in forme individualizzate ma anche in schemi di nuova cooperazione, per altri si accentua il *social divide* con le attività a basso contenuto professionale con prestazioni routinizzate, a forte rischio di automazione (vedi, ad esempio, le catene dei fast food, la distribuzione di carburante, in prospettiva la logistica: tutti settori nei quali il problema è la perdita secca di massa salariale), ma anche con le attività a minor rischio di sostituzione, perché implicanti relazioni interpersonali (di cura, di comunicazione personalizzata e creativa), e tuttavia poco remunerative in una logica di puro mercato (vedi, ancora, i settori di cura, notoriamente popolati dai c.d. *working poors*). Il modello gestionale della *smart factory* dai settori dell'economia digitale si irradia anche nell'industria manifatturiera per eccellenza, quella dell'auto, ove sempre più si assiste al passaggio dal concetto di qualificazione riferito alla posizione di lavoro, al concetto di competenza riferita alla persona; ai call center e alla grande distribuzione, ove l'organizzazione del lavoro riproduce caratteristiche di lavoro routinario, massificato e parcellizzato, ma non certamente riconducibile alla organizzazione scientifica - tempi e metodi - di stampo tayloristico/bedauxiano; ai settori dove si propongono in forma attuale vecchie problematiche di tutela di forme di super sfruttamento del "nuovo proletariato" (la logistica, alcuni servizi alla persona).

All'interno dell'universo del lavoro subordinato, il cambiamento delle architetture organizzative delle imprese finisce per proporre modelli e modalità di lavoro sempre più differenziati. Nel complesso, si assiste a un cambiamento del modo di approvvigionarsi del lavoro e di esercitare attività lavorativa, all'insegna della frammentazione e della differenziazione, cambiamento che va ben oltre fenomeni conosciuti e per certi versi meno

attuali, come l'esternalizzazione e la delocalizzazione, intese quali tradizionali strategie anticrisi; ciò, per altro, a fronte di ormai diffusi fenomeni di *reshoring*.

La crescente indifferenza della determinazione del tempo e del luogo della prestazione nonché l'utilizzo di reti interne di trasmissione di dati e informazioni, si riverbera nella stessa relazione contrattuale tradizionale, sollevando questioni rilevanti e generali che sono state finora affrontate solo parzialmente.

La realtà va, certamente, nel senso di una differenziazione verticale senza precedenti del lavoro erogato in forma subordinata, tale da metterne in crisi la fattispecie giuridica unitaria e unica che finora ha sussunto tutte le forme di lavoro eterodiretto (l'art. 2094); richiedendo per altri versi modelli (se non statuti speciali) differenziati di tutela.

La sessione mira, dunque, ad analizzare come queste nuove forme di organizzazione del lavoro influenzano il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro nel contratto di lavoro. Fra i possibili temi di discussione, si segnalano i seguenti:

- Le nuove forme di organizzazione del lavoro comportano un aumento dell'autonomia e della partecipazione del lavoratore o semplicemente costruiscono nuove forme di gerarchie?
- La tradizionale distinzione tra lavoratore "subordinato" e "autonomo" regge ancora?
- Che tenuta ha l'impianto normativo-garantistico esistente, con particolare riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro, ferie, sospensioni del lavoro, conciliazione tra vita professionale e vita personale, salute e sicurezza, tutela della privacy?
- Quali sono la formazione o le competenze richieste al *digital worker*? Esse comportano o meno una ridefinizione dei tradizionali obblighi contrattuali del lavoratore? Quale specializzazione è richiesta ai servizi per l'impiego?
- Quali nuove forme di retribuzione a risultato possono consentire di valutare forme di attività che, come il lavoro agile e il telelavoro, non si svolgono entro le tradizionali coordinate spaziali e temporali?
- Quali nuove garanzie sono immaginabili per il lavoro agile? Quali comportano rischi di paternalismo (è discussa in questi termini, ad esempio, l'alternativa fra il diritto di scollegarsi e la disconnessione forzata)?
- Quali forme di aggregazione e di rappresentanza degli interessi collettivi possono essere immaginate per l'impresa digitale?

## SECONDA SESSIONE

### *Il lavoro nella sharing economy*

I progressi tecnologici hanno anche dato origine a due fenomeni che si collocano alla base di molte delle nuove strutture economiche. Il primo è l'affermarsi della c.d. «economia dell'accesso», ossia di modalità di fruizione dei beni basate sull'accesso temporaneo e condiviso in alternativa all'acquisto e al consumo proprietario. Il secondo è la «disintermediazione», ossia la riduzione del ruolo e del numero degli intermediari tradizionali, che ha permesso in molti settori di eliminare tanti passaggi della catena di produzione e distribuzione e ha consentito l'incontro degli attori economici privati su piattaforme *on line* a costi molto ridotti (Uber, Amazon Mechanical Turk (AMT), Upwork sono gli esempi più noti). Nascono così mercati nuovi e prassi commerciali inedite, con una ridefinizione delle tradizionali forme di remunerazione e di profitto che la semplice dicotomia tra scambio di mercato e dono fa fatica a catturare. Gli scenari che si aprono vanno oltre il diritto dei contratti, spaziando dalla sicurezza dei prodotti alla tassazione, dall'urbanistica alla concorrenza, fino al diritto del lavoro.

Contemporaneamente a queste tendenze, infatti, si sviluppa un altro fenomeno forse ancora più evidente: è lo stesso “lavoro” a mutare le proprie caratteristiche di fondo. Con la *sharing economy* i soggetti diventano direttamente produttivi agendo sulla Rete, il che sembra sopprimere la figura dell'imprenditore weberianamente intesa che arruola, forma e disciplina i propri dipendenti.

Non solo l'attività svolta viene “disintermediata” e difficilmente può essere ricostruita entro dimensioni spazio/temporali definite: qualche autore parla ora, infatti, di “economia circolare”, cioè della creazione di reti nelle quali chi eroga un servizio e chi lo riceve si scambiano continuamente di posizione e gli stessi servizi talvolta sono compensati con monete complementari senza corso legale (*bit coin*). Non sembra un caso che, proprio questo aspetto, che porta a dubitare che il termine “lavoro” sia ancora aporomaticamente spendibile, abbia portato ad una nuova effervescenza del movimento cooperativistico, il quale chiede che il “pubblico” favorisca questi processi mettendo a disposizione spazi (oggi più che altro piattaforme) virtuali nei quali i singoli imparino a condividere e a scambiarsi progetti di interesse sociale, sui quali molti Comuni europei, e non solo, stanno sviluppando interessanti sperimentazioni.

È tuttavia innegabile che sia diffuso un senso di preoccupazione, se non di angoscia, per il pericolo che la rete di garanzie costruita attorno al lavoro tradizionale venga meno all'improvviso o che, in realtà, la cosiddetta *share economy* sia costituita, prevalentemente, da ipotesi di mero aggiramento dei sistemi di tutela tradizionali.

Più che di vera innovazione, si tratterebbe di forme altamente speculative che si avvantaggiano di una non congruenza tra le effettive modalità di lavoro ed i sistemi di qualificazione giuridica di queste.

A questo riguardo, la casistica giurisprudenziale, ancora scarsa, ha un carattere ambivalente: mentre gli autisti di Uber in Gran Bretagna e negli Stati Uniti hanno richiesto di essere riconosciuti quali lavoratori subordinati, davanti alla Corte di Giustizia UE è pendente una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Barcellona (su ricorso di un'associazione di tassisti che lamenta l'assenza di licenze) che chiede se ad Uber vada attribuita la qualità di «*an electronic intermediary service or an information society service*» e quindi se possa, quindi, beneficiare dei diritti di cui all'art. 56 TFUE e delle direttive sullo specifico settore. Due prospettive ben diverse di considerare il fenomeno. Del resto, non vi è neppure consenso nella dottrina rispetto a come inquadrare questi lavoratori, anche per la indeterminatezza dei tradizionali criteri di qualificazione.

Questa sessione mira ad esplorare le indicazioni provenienti dalla casistica europea e nordamericana in tema di *platform work* e a saggiare le nuove piste interpretative proposte dagli studiosi.

Più in generale, di fronte ad uno scenario del genere, si impone una riflessione sulle regole giuridiche:

- Qual è il diritto applicabile a rapporti di natura transnazionale che si instaurano in rete, posti al di fuori di un ordinamento giuridico definito e di un sistema di norme chiaro?
- Quali contratti governano queste transazioni?
- Quali sono i confini della responsabilità dell'intermediario per gli inadempimenti e le condotte illecite di una delle parti a danno dell'altra o di terzi danneggiati?
- Qual è il ruolo giocato dai c.d. sistemi «reputazionali», i quali attestano la valutazione degli agenti economici attraverso feedback e rating?

Si vogliono, inoltre, discutere questioni già dibattute alla fine dello scorso millennio e ridivenute attuali, pur in un contesto così trasformato, cui si aggiungono nuovo interrogativi e sulle quali i documenti della Commissione ed del Parlamento europeo sulla *sharing*

*economy* offrono alcuni spunti di approfondimento, rilevanti anche in chiave comparativa:

- È ancora attuale (e per quali attività in concreto) la proposta di una estensione mirata e selettiva di alcune tutele proprie del lavoro subordinato a figure a questo assimilabili in virtù di qualche criterio come la “para-dipendenza”, la dipendenza “esistenziale”, l’affinità delle attività svolte e via dicendo?
- L’intervento pubblico come potrebbe fortificare i soggetti che operano nella rete? Come si potrebbe rielaborare un sistema di compensi per i servizi sulla piattaforma?
- È di qualche utilità il salario minimo legale? A quale livello andrebbe fissato, al fine di superare le problematiche giuridiche derivanti dalla transnazionalizzazione dell’attività?
- Quale dovrebbe essere una misura di tassazione per queste nuove prestazioni?
- Quali nuove forme di rappresentanza e azione collettiva stanno emergendo nella prassi?

## TERZA SESSIONE

### *Lavoro e non lavoro nell’economia digitale.*

La terza sessione del convegno sarà dedicata a discutere gli effetti dell’economia digitale, al di là dei suoi riflessi sull’organizzazione della produzione e sui rapporti individuali di lavoro di cui si saranno occupate le sessioni precedenti.

Oltre che sui profili più strettamente giuslavoristici, infatti, la digitalizzazione della produzione e l’automazione del lavoro incidono in maniera vieppiù evidente, seppur non omogenea, sugli spazi e sullo stesso ruolo sociale del lavoro, determinando una serie di cambiamenti che riguardano diversi aspetti del modello sociale storicamente sotteso alla regolazione giuslavoristica del ventesimo secolo: dalle ricadute occupazionali, alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, alla costruzione di rinnovati legami sociali e di solidarietà, alla emersione di conflitti sociali diversi da quelli capitale/lavoro.

Difficile valutare l’impatto nei prossimi anni di questa costellazione di fenomeni. Le valutazioni sono diverse: un sensibile declino del tasso di occupazione sembra prevedibile, ma vengono anche discussi aspetti ulteriori, quali un’attesa inversione dei flussi di investimento nella globalizzazione, che si orienterebbero ora verso i paesi più sviluppati (cesserebbero quindi le delocalizzazioni condotte per il prioritario fine di risparmiare nel prezzo della manodopera o nei contributi sociali) o la diversa sorte delle attività poco e molto qualificate.

Tra nuova disoccupazione tecnologica per effetto dell’automazione e “disintermediazione” delle prestazioni rese su Internet, i lavoratori vengono a trovarsi sotto attacco sia a livello retributivo che pensionistico, mentre la forza tradizionale della contrattazione collettiva sembra molto difficile da replicare nel mondo virtuale, almeno sino ad oggi. Le politiche pubbliche, anche quelle più avanzate, rischiano di essere eccentriche rispetto a questi smottamenti, a cominciare dalle cosiddette politiche attive elaborate nell’Unione europea che non possono essere più concepite all’insegna del *workfare* visto la progressiva carenza di opportunità disponibili o, in ogni caso, il carattere multiforme, poco formalizzabile, iperflessibile che vantano, in genere, le attività possibili nella *digital economy*.

Esperienze di sperimentazione di un reddito di base sono state promosse proprio nell’ultimo periodo in Francia, Olanda, Finlandia e negli Stati Uniti (per la città di Oakland su iniziativa e a spese di un gruppo di aziende tecnologiche della Silicon Valley, tra cui Google, Facebook, Ebay).

La sessione mira a individuare quali forme di tutela sociale e reddituale siano maggiormente adeguate a fornire un'efficace protezione ad un lavoro sempre più frammentato e "disintermediato", a cominciare dai seguenti interrogativi:

- Si dovrebbe o meno passare dalla prospettiva di assicurare un reddito minimo garantito (a chi ne ha concretamente bisogno e condizionato alla ricerca di un lavoro) ad un reddito di base (*basic income*) del cittadino in quanto tale, capace di proteggere universalmente le persone?
- Quali sarebbero le ulteriori forme di un rinnovato e più inclusivo *welfare* che potrebbero accompagnarlo e completarlo?
- Quale dovrebbe essere il ruolo dei servizi per l'impegno e delle politiche attive (o di attivazione) in questo rinnovato contesto?

### **Come presentare una proposta**

Le proposte di paper da presentare al Convegno devono essere inviate, esclusivamente via email, entro il **15 giugno 2017**, alla segreteria organizzativa del convegno: [lavoroeconomia digit@gmail.com](mailto:lavoroeconomia digit@gmail.com)

La proposta deve contenere:

- Nome, cognome, struttura di appartenenza, ruolo, e-mail, telefono
- L'indicazione della sessione alla quale si intende partecipare
- L'indicazione del titolo (anche provvisorio) dell'intervento che si intende proporre
- Un abstract dell'intervento, il cui testo non dovrà superare gli 8.000 caratteri, che dovrà indicare brevemente i risultati di ricerca che l'intervento intende illustrare.

La Segreteria darà notizia della ricezione avvenuta e sottoporrà le proposte alla valutazione del Comitato scientifico. L'esito della valutazione degli *abstracts* da parte del Comitato scientifico sarà reso noto agli interessati entro il **15 luglio 2017**. Il Comitato si riserva di assegnare i paper alla sessione più appropriata. I contributi selezionati dovranno essere inviati in versione completa (max 15 cartelle di 2.000 caratteri ciascuna) entro il giorno **15 settembre 2017**, in modo da consentire la distribuzione dei materiali e l'organizzazione delle sessioni.

### **Comitato scientifico:**

Edoardo Ales, Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Marzia Barbera, Università di Brescia

Giuseppe Bronzini, Corte di Cassazione

Bruno Caruso, Università di Catania

Luisa Corazza, Università del Molise

Donata Gottardi, Università di Verona

Antonio Lo Faro, Università di Catania

Roberto Romei, Università di Roma Tre

Valerio Speciale, Università di Pescara

Paolo Pascucci, Università di Urbino

Ivana Pais, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

**Comitato organizzatore:**

Cristina Alessi, Università di Brescia  
Marzia Barbera, Università di Brescia  
Luciana Guaglianone, Università di Brescia  
Francesca Malzani, Università di Brescia  
Fabio Ravelli, Università di Brescia

**Segreteria organizzativa:**

Carla Ghitti, Università di Brescia  
Federico Micheli, Università di Brescia  
Venera Protopapa, Università di Brescia  
Francesco Rizzi, Università di Brescia